

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

I PARERI IN MATERIA TRIBUTARIA

PARERE N. 15 DEL 26.07.2011

Cessione di autovettura con iva detratta al 40%

IL QUESITO

Ho acquistato una autovettura in relazione alla quale ho detratto l'IVA per il solo 40%. Ora è mia intenzione cederla. Come devo comportarmi per quanto concerne la fatturazione? Come devo considerare l'operazione ai fini IVA? E' possibile avere una panoramica generale della problematica?

Prima di affrontare la specifica questione concernente la vendita dell'autovettura la cui Iva è stata detratta per il solo 40%, si fornisce di seguito una disamina della problematica di carattere generale come richiesto nel quesito.

FATTURAZIONE DELLA CESSIONE DELL'AUTOVETTURA IN ESENZIONE IVA

Nel caso di cessione di un autovettura che è stata acquistata senza detrarre alcunché di IVA, l'operazione di successiva cessione dovrà considerarsi, in presenza di determinate condizioni, esente dall'IVA. Una ulteriore applicazione dell'imposta, infatti, comporterebbe una duplicazione dell'assoggettamento ad IVA, già assolta definitivamente nell'ambito della fase antecedente.

La norma di riferimento è l'articolo 10, primo comma, n. 27-*quinquies*), del DPR n. 633/1972, la quale prevede l'esenzione per le cessioni a titolo oneroso che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del decreto IVA.

In definitiva, le fattispecie in cui un soggetto dotato di partita Iva non ha potuto detrarre l'Iva concernente l'acquisto della autovettura sono riconducibili alle ipotesi in cui mancano i presupposti generali relativi alla detrazione stabiliti dall'articolo 19 del decreto IVA:

- l'autovettura non è inerente all'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione;
- l'attività svolta dall'interessato è soggetta a pro-rata di indetraibilità del 100% (ad es., medici e promotori finanziari);
- l'autovettura è stata utilizzata in relazione ad attività escluse da Iva (es., autovetture utilizzate per progetti pubblici a fronte dei quali si è ottenuto contributi non soggetti ad Iva);

In presenza di tali presupposti, si potrà, quindi, considerare l'operazione di vendita, esente, emettendo fattura con una dizione del tipo "*Operazione esente da IVA ex art. 10, n. 27-quinquies*), DPR n. 633/1972".

FATTURAZIONE DELLA CESSIONE DELL'AUTOVETTURA CON IVA

La cessione dell'autovettura sarà soggetta ad Iva con l'aliquota ordinaria se all'atto dell'acquisto l'Iva è stata interamente detratta (agenti e rappresentanti di commercio, taxisti, autonoleggi, commercianti di auto nuove, etc.)

Allo stesso modo, la cessione sarà soggetta ad Iva laddove la detrazione dell'Iva non sia stata operata a norma dell'articolo 36-bis del DPR n. 633/1972, quali normalmente banche, SIM, assicurazioni (RM n. 16/2007). Tale ultima disposizione prevede la possibilità, in capo ai soggetti che effettuano operazioni esenti, di essere dispensati, previa apposita opzione da esercitarsi in sede di dichiarazione annuale, dagli adempimenti relativi a tali operazioni perdendo, tuttavia, il diritto alla detrazione l'IVA assolta sugli acquisti complessivamente effettuati (compresi, quindi, anche quelli per i quali era possibile portare in detrazione l'IVA a norma degli articoli 19, 19bis-1 e 19bis-2 del DPR n. 633 del 1972). In questo caso, l'operazione di successiva vendita dell'autovettura deve essere effettuata applicando l'aliquota propria del bene.

FATTURAZIONE CESSIONE AUTOVETTURA IN REGIME DEL MARGINE

Particolarità si hanno nell'ipotesi in cui la cessione dell'autovettura debba essere effettuata in regime del margine. Affinché il regime del margine sia operante, è necessario che l'autovettura sia stata acquisita dal cedente senza applicazione dell'IVA e, cioè, in particolare, quando è stata acquistata presso i seguenti soggetti:

- 1) privati;
- 2) soggetti passivi che non hanno potuto detrarre l'IVA all'atto dell'acquisto o dell'importazione (medici, promotori finanziari, etc);
- 3) soggetti che beneficiano nel proprio Stato membro di appartenenza del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;
- 4) soggetti che a loro volta hanno assoggettato la cessione al regime del margine.

In questo caso, all'atto della cessione dell'autovettura l'Iva andrà scorporata dalla differenza tra prezzo di vendita dell'autovettura e prezzo di acquisto della stessa. La fattura in regime del margine va emessa con la seguente dicitura "*Operazione soggetta al regime del margine di cui all'art. 36 del DL 41/95 e successive modificazioni*".

FATTURAZIONE CESSIONE AUTOVETTURA CON IVA PARZIALE

Infine, nell'ipotesi in cui la detrazione dell'imposta sia stata limitata parzialmente anziché integralmente in virtù delle previsioni di cui all'articolo 19-bis1 del DPR n. 633/1972 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile da utilizzare è determinata moltiplicando l'ammontare della base imponibile individuata secondo i criteri ordinari, per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni (articolo 13, quinto comma, del Decreto IVA).

Ciò significa, in sostanza, che l'IVA sulla cessione a valle si applicherà nella stessa misura percentuale della detrazione operata a monte. E' il caso, ad esempio, delle autovetture la cui Iva è stata detratta per il solo 40% del suo ammontare.

In altre parole, se è stata acquistata una autovettura da un autosalone al prezzo di € 10.0000 oltre Iva 20% e si è detratto della predetta iva pari a € 2.000, il 40%, vale a dire € 800, laddove si intenda poi cedere la predetta autovettura al prezzo complessivo di € 4.000, occorre individuare l'iva da indicare in fattura.

Dunque, i parametri generali sono i seguenti in presenza di Iva con aliquota del 20%, originariamente detratta per il 40% del suo ammontare.

Prezzo complessivo: 100%

- Imponibile Iva: 37,04%
- Iva: 7,41%
- Quota fuori campo Iva: 55,56%.

Riassumendo: $37,04+7,41+55,56=100$

Applichiamo al prezzo di vendita concordato, nell'esempio pari a €4.000 i predetti parametri:

- Imponibile Iva: €1.481,48 (37,04% di 4.000)
- Iva: €296,30 (7,41% di 4.000)
- Quota fuori campo Iva: € 2.222,22 (55,56% di 4.000)

Totale fattura: €4.000 (100%).

Normativa di riferimento

DPR n. 633/1972

- articolo 10, primo comma, n. 27-*quinquies*)
- articolo 19
- articolo 19-bis
- articolo 19-bis1
- articolo 36-bis

Decreto Legge n. 41 del 1995, articolo 36

Prassi di riferimento

Risoluzione Agenzia entrate n. 16 del 2007

Fondazione Studi
IL PRESIDENTE
Rosario De Luca

